

I VIRUS CONTRATTI SUL LAVORO RIENTRANO TRA LE MALATTIE PROFESSIONALI TUTELATE DALL'INAIL

GIOVANNI MAGLIARO

La Cassazione ha accolto il ricorso proposto dal lavoratore cassando la sentenza impugnata e rinviando ad un nuovo giudizio davanti alla Corte d'Appello di Agrigento in diversa composizione.

Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro costituisce causa violenta anche l'azione di fattori microbici o virali che, penetrando nell'organismo umano ne determinino l'alterazione dell'equilibrio anatomico-fisiologico sempreché tale azione sia in rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa, anche in difetto di una specifica causa violenta alla base dell'infezione. La relativa dimostrazione può essere fornita in giudizio anche mediante presunzioni semplici.

La sentenza della Corte d'Appello si pone in contrasto con il suddetto orientamento giurisprudenziale e non vi è dubbio che i motivi del ricorso nel loro insieme affrontino il tema dell'assetto probatorio nella fattispecie oggetto di contenzioso. Il nuovo giudizio deve operare ricostruendo in via probabilistica l'esistenza o meno del nesso causale tra l'evento morboso denunciato e l'attività professionale, secondo la tipologia di essa e le modalità concrete del suo svolgimento ma senza necessità di riscontrare l'esistenza di uno specifico episodio o contatto infettante in occasione di lavoro.



n. 224

17 ottobre 2022

Con la recente ordinanza del 10 ottobre 2022 n. 29435 la Corte di Cassazione afferma che il virus contratto sul luogo di lavoro è da considerare ad ogni effetto come malattia professionale coperta dall'INAIL anche quando non viene dimostrato l'evento specifico infettante. Secondo i giudici di legittimità la dimostrazione della connessione tra l'evento e l'attività lavorativa può essere fornita in giudizio dal dipendente anche mediante presunzioni semplici.

Un infermiere professionale dipendente da una Residenza per Anziani di Agrigento gestita da una cooperativa privata ha convenuto in giudizio l'INAIL perché fosse riconosciuta la copertura dell'Istituto e quindi l'indennizzo in rendita o in capitale per la contrazione durante il servizio sul luogo di lavoro della infezione da virus HCV (epatite C). Il Tribunale di Agrigento ha respinto la domanda e la Corte d'Appello della stessa città ha confermato tale giudizio negativo.

La Corte territoriale ha ritenuto che la prova della causa di lavoro o della speciale nocività dell'ambiente di lavoro gravasse sul lavoratore aggiungendo che la valutazione da compiere riguardava la certa individuazione del fatto all'origine della malattia. Il ricorrente non aveva portato memoria di eventi specifici durante il lavoro (quali punture accidentali) non bastando il suo resoconto di avere ordinariamente medicato e trattato per via parenterale pazienti anziani epatopatici, spesso con piaghe da decubito, in quanto la valenza dimostrativa di ciò non poteva ricorrere a suo favore. Né poteva essere utile alla prova richiesta il verbale di visita della Commissione che ha espresso un giudizio di derivazione professionale della malattia e di esposizione a rischio di cui non rende noti gli elementi fattuali su cui è basata.

Il lavoratore ha proposto ricorso per Cassazione contro l'INAIL sostenendo che l'origine lavorativa della malattia virale era stata acclarata dalla Commissione per l'indennizzo ai sensi della legge 210/1992 e che, quindi, proveniendo tale accertamento dall'organo riferibile al Ministero della Salute l'INAIL non avrebbe potuto disconoscere gli effetti. Inoltre il giudizio di ragionevole probabilità può essere sviluppato anche in base alla compatibilità della malattia quale desunta dalla tipologia delle mansioni svolte, dalla durata e dal tempo della prestazione lavorativa e per l'assenza di altri fattori extra-professionali, potendo a tale scopo utilizzare congiuntamente anche dati epidemiologici. Il lavoratore aveva provato come avesse ordinariamente medicato pazienti anziani, epatopatici, spesso con piaghe da decubito.